

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, SPAGNOLI, BERNARDINI, MACCIOTTA, ANTONELLIS, ANTONI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, BERNARDI ANTONIO, CARRÀ, CONCHIGLIA CALASSO, GIURA LONGO, PELLICANI, PIERINO, SARTI, TONI, TRIVA

Presentata il 9 giugno 1982

Nuova disciplina del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nel procedere, ai sensi della disposizione VI della Carta costituzionale, alla revisione della disciplina del contenzioso tributario, si è prefisso uno snellimento del precedente sistema articolato in ben sei gradi.

Attualmente i gradi di giurisdizione — perché di giurisdizione si tratta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 1974 — sono quattro e cioè dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, alle commissioni tributarie di secondo grado, alla commissione tributaria centrale o, alternativamente, alle

corti di appello territorialmente competenti ed alla Corte di cassazione.

La riforma introdotta non ha, peraltro, conseguito gli scopi prefissati in quanto il numero dei ricorsi da definire supera oggi, a distanza di solo dieci anni, oltre il milione di unità e tale situazione tende viepiù ad aggravarsi. Ciò anche in relazione all'elevato tasso di svalutazione annuo della lira che induce i contribuenti a ritardare, attraverso l'esperimento di tutti i rimedi giurisdizionali, la definizione della vertenza.

Né gli interessi sugli importi eventualmente da versare al fisco al termine dell'iter processuale costituiscono una re-

mora in quanto il tasso di interesse risulta oggi notoriamente inferiore a quello di svalutazione.

D'altra parte non può sottacersi che ancor oggi il contenzioso tributario si presenta anomalo in quanto sostanzialmente articolato in quattro gradi di giurisdizione a fronte dei tre massimi previsti per la giustizia ordinaria o amministrativa.

S'impone, pertanto, l'esigenza di ricondurre il processo tributario nell'alveo dei criteri generali che presiedono alla giurisdizione nell'ambito dell'ordinamento dello Stato prevedendo tre soli gradi di giurisdizione, come consiglia anche l'alta litigiosità delle parti in tali processi.

Alle esigenze sistematiche dianzi specificate se ne aggiungono altre di natura prevalentemente operativa e pratica rappresentate dal più rapido recupero del credito tributario da parte dell'Erario e dalla lotta all'evasione.

Si è ritenuto, pertanto, di prevedere il ricorso in primo grado alle attuali commissioni tributarie e, avverso le decisioni di queste, l'appello alla commissione tributaria di secondo grado. Resta poi la possibilità del ricorso in Cassazione per i motivi, nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 360 e seguenti del codice di procedura civile.

Nella stessa ottica si è ridotta la possibilità di appello ai soli giudizi di qualche significato economico eliminandolo per le controversie di scarso significato (cause di importo non superiore alle lire 300.000).

Parimenti si è voluto sopprimere la possibilità di ricorso alternativo alle Corti di appello già oberate di lavoro per l'elevatissimo numero di giudizi trattati, nel quadro del potenziamento delle strutture e dell'efficienza della magistratura ordinaria.

Diminuiti i gradi di giurisdizione, si è ritenuto, per contro, di aumentare le garanzie di obiettività nel giudizio attraverso organi costituiti, per intero, da magistrati togati cui è assicurata dalla legge la necessaria indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Trattandosi, infatti, di risolvere questioni attinenti a diritti

sogettivi di carattere patrimoniale si è voluta allontanare qualsiasi pur lontano sospetto di imparzialità anche in attuazione dei principi garantistici voluti dalla Costituzione.

I magistrati chiamati, con il loro consenso, a far parte delle commissioni tributarie, che devono però essere soltanto quelli in attività di servizio, non possono, ovviamente, essere sottratti alle funzioni istituzionali loro proprie e, quindi, debbono affrontare un carico di lavoro maggiore di quello ordinario suscettibile di esplicare, ove indeterminatamente protratto nel tempo, una funzione usurante delle capacità fisiche dei soggetti stessi.

In relazione a tanto si è previsto: un compenso adeguato alla funzione; una rotazione negli incarichi che non possono avere durata superiore al quinquennio e l'obbligo, per i chiamati a far parte delle commissioni tributarie, di non svolgere nessun'altra funzione che non sia quella istituzionale.

Si è considerato, peraltro, per salvaguardia delle esperienze acquisite, la possibilità che al termine del quinquennio taluni dei magistrati tributari possano voler continuare nella funzione giurisdizionale tributaria; in tal caso, per evitare dannose incrostazioni connesse al decorso del tempo, si è stabilito che tali soggetti possono continuare nell'attività svolta ma in una sede o in funzione presso commissioni diverse da quelle che hanno caratterizzato il quinquennio maturatosi.

Onde sopperire ad eventuali carenze di magistrati togati, è stata prevista la possibilità di nomina a componenti delle commissioni tributarie di cittadini in possesso di particolari requisiti che possono permanere in carica per un quadriennio al termine del quale non possono essere riconfermati.

Si è tenuto conto, nella presente proposta, di tutte le norme relative al contenzioso tributario emanate dal 1972 ad oggi.

Si è redatto un testo coordinato e completo delle norme che regolano il contenzioso tributario, ripetendo anche le

norme attualmente vigenti, allo scopo di « assorbire » le numerose modifiche introdotte nel testo originario ed agevolare chi non ritiene rivolgersi ad esperti tributaristi per risolvere le proprie controversie con il fisco.

Sintetizzando, la presente proposta introduce le seguenti principali innovazioni rispetto alle norme vigenti:

1) la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo e secondo grado è stabilita con provvedimento amministrativo. Ciò allo scopo di consentire al Ministro delle finanze di articolare le sedi delle commissioni sul territorio nazionale in base alle effettive esigenze e di sopprimere, se necessario, commissioni tributarie con scarso carico di lavoro (articoli 2 e 3);

2) le commissioni tributarie sono costituite da soli magistrati in servizio. Ciò sia per eliminare le critiche connesse con la presenza di « laici » nelle attuali commissioni, sia per evitare che delle commissioni stesse facciano parte componenti di età superiore ai 70 anni (articoli 2 e 3). Onde assicurare la funzionalità delle commissioni, si è previsto che i componenti delle stesse non possano svolgere altro incarico oltre al-

la funzione istituzionale presso la magistratura di appartenenza (articolo 7, quarto comma). Si è altresì previsto, tenendo conto della specialità richiesta dalla particolare materia, che costituisce titolo di preferenza per la partecipazione alle commissioni di secondo grado il possesso di una seconda laurea o l'incarico di insegnamento universitario in discipline economiche, finanziarie e tributarie;

3) in carenza di magistrati in attività di servizio, possono essere chiamati a far parte delle commissioni tributarie « giudici tributari onorari » che possono permanere in carica quattro anni ma non essere riconfermati (articolo 5);

4) il compenso dovuto ai componenti delle commissioni tributarie è stabilito dal Ministro delle finanze: tale compenso deve tener conto delle funzioni svolte e delle spese sostenute per l'intervento alle sedute da parte dei componenti (articolo 10);

5) la commissione tributaria centrale è stata soppressa. Avverso le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado è ammesso ricorso in Cassazione ex articolo 360 del codice di procedura civile.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 1.

(Controversie devolute alle commissioni tributarie).

Le commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado.

Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c) imposta locale sui redditi;
- d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- f) imposta di registro;
- g) imposta sulle successioni e donazioni;
- h) imposte ipotecarie;
- i) imposta sulle assicurazioni.

Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

ART. 2.

(Commissione tributaria di primo grado).

Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

La competenza è determinata dal luogo dove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro membri.

La scelta dei presidenti, dei vicepresidenti e dei componenti delle commissioni è fatta secondo criteri obiettivi e preterdeterminati dal presidente del tribunale tra i magistrati ordinari ed amministrativi in possesso di laurea in giurisprudenza assegnati ad uffici aventi sede nell'ambito della regione in cui la commissione è istituita.

Ove la competenza territoriale della commissione tributaria di primo grado non coincida con quella del tribunale, con il decreto di cui al primo comma è stabilito a quale tribunale è commessa la nomina dei componenti della commissione.

Alle nomine provvede in conformità il Ministro delle finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

(Commissione tributaria di secondo grado).

Il numero, la sede e la competenza delle commissioni di secondo grado, nonché il numero delle sezioni di ciascuna commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Le commissioni di secondo grado conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado rientranti nella propria giurisdizione ai sensi del precedente comma.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, composta ciascuna di un presidente, di un vicepresidente e di quattro membri.

La scelta dei presidenti, dei vicepresidenti e dei componenti delle commissioni è fatta secondo criteri obiettivi e predeterminati dal presidente della corte di appello tra i magistrati ordinari ed amministrativi assegnati ad uffici aventi sede nell'ambito della giurisdizione della commissione.

Costituisce titolo di preferenza il possesso di una seconda laurea o l'incarico di insegnamento universitario in discipline economiche, finanziarie o tributarie.

Alle nomine provvede in conformità il Ministro delle finanze con proprio decreto.

ART. 4.

(Incompatibilità).

Non possono far parte delle commissioni tributarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o collocati in posizione di fuori ruolo.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

Nessuno può far parte di più commissioni.

ART. 5.

(Nomina di componenti delle commissioni tributarie non togati).

In carenza di domande di magistrati ordinari o amministrativi, il presidente del tribunale ed il presidente della corte

d'appello possono chiamare a far parte delle commissioni tributarie gli avvocati ed i procuratori legali, cittadini italiani, residenti nell'ambito della regione in cui ha sede la commissione ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere di buona condotta;
- d) avere un'età non inferiore ai 25
- e) essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
- f) non aver superato, all'atto della nomina, i 66 anni.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di componente di commissione tributaria.

Tutti coloro che hanno presentato domanda di nomina a componente di commissione tributaria in data anteriore al termine di presentazione delle domande, reso pubblico, mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, possono prendere visione degli atti relativi ai prescelti ed estrarne copia.

I cittadini italiani, non magistrati, nominati componenti delle commissioni tributarie permangono in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. Non possono altresì permanere nella carica dopo il compimento del settantesimo anno di età. Decadono dall'incarico anche anche se incorrono in uno dei motivi di cui alle lettere d) ed e) del successivo articolo 8.

ART. 6.

(Composizione delle sezioni).

All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con un suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni ed il calendario delle udienze.

Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vicepresidente e di due membri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI GENERALI

ART. 7.

(Funzioni e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie).

I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni altra considerazione di interessi territoriali, di carattere o di parte.

Essi restano in carica, se magistrati, per un periodo non superiore a 5 anni e non possono essere riconfermati nella loro funzione presso le stesse commissioni.

Possono essere confermati in altra sede o funzione presso altra commissione ove non vi sia altro magistrato aspirante all'incarico.

I magistrati chiamati a far parte delle commissioni tributarie non possono svolgere nessun altro incarico oltre alla funzione istituzionale presso la magistratura di appartenenza.

I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio con il cessare dell'attività di servizio.

I presidenti delle commissioni tributarie svolgono anche le funzioni di relatore.

ART. 8.

(Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie).

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) se magistrati, sono collocati fuori ruolo;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dal precedente articolo 4;

c) se magistrati, cessano dall'impiego per qualsiasi causa;

d) senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;

e) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.

La decadenza è dichiarata dal Ministro delle finanze su proposta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, secondo le rispettive competenze.

ART. 9.

(Giuramento).

I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

I presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.

Il giuramento del presidente di sezione, dei vicepresidenti e dei membri è ricevuto dal presidente della commissione che abbia già giurato.

Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale e la corte d'appello salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.

ART. 10.

(Compensi ai componenti delle commissioni tributarie).

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vicepresidenti ed ai membri delle commissioni di primo e di secondo grado è stabilita dal Ministro delle finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attività da ciascuno portato nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.

TITOLO III

SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE

ART. 11.

(Segreterie delle commissioni tributarie).

Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate, di norma, da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Ad ogni segreteria è addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.

All'assegnazione del personale di cui al presente articolo provvede il Ministro delle finanze con proprio decreto che ripartisce il personale stesso per province.

Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene; alla fine di ciascun anno il presidente della

commissione, sentiti i presidenti di sezione, riferisce per iscritto, all'intendente di finanza, sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione da lui presieduta.

I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale assegnato alle commissioni aventi sede nella provincia sono di competenza dell'intendente di finanza, ferme restando le attribuzioni dell'amministrazione centrale e del presidente della commissione.

ART. 12.

(Personale delle segreterie).

L'impiegato avente qualifica di livello più elevato o, a parità di livello, con maggiore anzianità nella stessa, è responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 11 e dall'articolo 13 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, può chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza posizione, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:

a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;

b) svolgimento delle attività concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonché cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;

c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;

d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;

e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.

Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria può affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

ART. 13.

*(Piante organiche
del personale di segreteria).*

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, saranno definite le piante organiche del personale di segreteria e di notifica delle commissioni tributarie.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere costituito, oltre a quello già in servizio presso le commissioni tributarie, dai dipendenti degli enti soppressi per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DINANZI
ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 14.

(Ricorso alla commissione tributaria di primo grado).

Il ricorso alla commissione di primo grado deve contenere:

a) l'indicazione della commissione adita;

- b) l'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, ovvero dell'ufficio nei confronti del quale è proposto il ricorso;
- d) i motivi;
- e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, ove del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza o l'eventuale domicilio eletto;
- f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.

Al ricorso deve essere allegata copia, in carta semplice, dell'atto cui la controversia si riferisce.

Il ricorso è inammissibile se manca o se risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel comma precedente alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

ART. 15.

(Proposizione del ricorso).

Il ricorso alla commissione tributaria può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.

Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, sal-

va l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.

In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto.

ART. 16.

(Presentazione del ricorso).

Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna è rilasciata ricevuta.

L'ufficio tributario, se la copia ad esso consegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

ART. 17.

(Deduzioni dell'ufficio tributario).

L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione

tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

ART. 18.

(Intervento e chiamata nel giudizio).

Chiunque ha interesse può intervenire nel giudizio, spontaneamente o in seguito a chiamata ad iniziativa di una delle parti, non oltre venti giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione.

L'intervento è proposto con memoria notificata alle altre parti e depositata nella segreteria della commissione tributaria con la relazione delle eseguite notificazioni, con una copia in carta semplice e con i documenti; si applica l'articolo 14.

La chiamata a giudizio è fatta mediante notificazione del ricorso o di una memoria, che devono essere depositati nella segreteria della commissione tributaria con la relazione della eseguita notificazione, con una copia in carta semplice e con gli eventuali documenti.

La commissione tributaria può ordinare l'intervento di un terzo al quale il giudizio è comune con ordinanza, che fissa il termine per la notificazione e l'udienza o la nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 19. La segreteria della commissione notifica l'ordinanza a tutte le parti.

ART. 19.

(Fissazione dell'udienza).

Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di trenta giorni dal ricorso stesso.

Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio

tributario e comunque decorso il termine di cui all'articolo 17, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore.

Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio può rinviare la discussione ad altra udienza.

L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa è stata rinviata è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio è disposto in udienza a data fissa la comunicazione è fatta oralmente alle parti presenti.

ART. 20.

(Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi).

Fermo quanto stabilito dall'articolo 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi dall'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti.

La commissione tributaria può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale è resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'articolo 16, primo comma, può integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'articolo 19, quarto comma. La integrazione dei motivi, se è resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, può essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se è stata già fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma.

ART. 21.

(Discussione e decisione).

All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

Dell'udienza è redatto verbale dal segretario.

La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'articolo 35.

La commissione tributaria, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione.

L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione.

ART. 22.

(Rinnovazione dell'atto impugnato).

La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso è stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto è stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione.

ART. 23.

(Inappellabilità delle decisioni di primo grado di limitato valore).

Le decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, quando le maggiori imposta o tassa pretesa dall'ufficio finanziario, o la sanzione pecuniaria imposta o l'ammontare del rimborso richiesto non superi le 300 mila lire sono inappellabili. Tale valore può essere adeguato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.

Le decisioni per le quali è ammesso l'appello sono ricorribili direttamente in cassazione per violazione di legge, sempre che vi sia accordo fra le parti.

ART. 24.

(Appello).

L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'articolo 38.

L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, che ne rilascia ricevuta, ovvero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quan-

to applicabili, le disposizioni dell'articolo 14.

La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.

Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonché il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, primo e secondo comma.

ART. 25.

(Procedimento).

Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado in quanto applicabili.

ART. 26.

(Rinvio alla commissione tributaria di primo grado).

La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all'articolo 22 assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato, un termine non superiore a tre mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 27.

Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla qua-

le il fascicolo del processo è trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.

In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 21.

ART. 27.

(Ricorso per Cassazione).

Avverso le decisioni delle commissioni di secondo grado è ammesso ricorso per Cassazione per i motivi, nei limiti e nei modi previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel ricorso per Cassazione avverso le decisioni pronunciate dalle commissioni di primo e di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

ART. 28.

*(Morte o incapacità delle parti
o del rappresentante).*

Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo.

ART. 29.

(Decisioni di rinvio).

Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso per Cassazione si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la Cassazio-

ne rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.

Nei casi indicati nell'articolo 26, terzo comma, la cassazione, anche nelle controversie di cui al primo comma, rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva già pronunciato, o in mancanza, o ad altra commissione di primo grado.

Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 21.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COM- MISSIONI TRIBUTARIE

ART. 30.

(Rappresentanza e difesa del contribuente).

Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soltanto al coniuge, ad un parente o affine entro il quarto grado o ad una delle persone indicate nel terzo comma; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, nonché da iscritti

nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze.

Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

ART. 31.

(Comunicazioni e notificazioni).

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione.

Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 32 del presente decreto.

Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.

Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

ART. 32.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni).

Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani pro-

prie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.

Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

Se mancano o sono insufficienti la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio.

ART. 33.

(Fascicolo del processo).

La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonché i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

Trascorsi sei mesi dal giorno in cui è intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.

Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione può essere fatta all'ufficio tributario.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'articolo 38 relativamente alle spese di rilascio della copia.

ART. 34.

(Riunione dei processi).

Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero più controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorché relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende più gravoso può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

ART. 35.

(Istruzione del processo).

La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazione e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.

Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire e far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la commissione tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici della amministrazione dello Stato. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto.

Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese.

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non può essere impugnata separatamente dalla decisione.

ART. 36.

(Documenti).

I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

Dinanzi alla Cassazione possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dell'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.

Le commissioni di secondo grado e la Cassazione hanno facoltà di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente può nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'articolo 122 del codice di procedura civile.

Il compenso al traduttore è liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed è posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore è a carico del contribuente.

La commissione può autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'articolo 31, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

ART. 37.

(Contenuto della decisione).

La decisione è emessa in nome del popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;

3) il dispositivo.

ART. 38.

(Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione).

La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.

La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica

della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima.

ART. 39.

(Norme processuali applicabili).

Al processo regolato dal presente decreto si applicano, occorrendo, le norme processuali contenute in singole leggi d'imposta e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile con esclusione comunque degli articoli da 90 a 97.

Per le attività degli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 11 valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile.

ART. 40.

(Revocazione).

Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente de-

creto relative al giudizio dinanzi alla commissione che ha emesso la decisione impugnata.

ART. 41.

(Pubblicità delle udienze).

Le udienze in cui si discutono i ricorsi tributari sono pubbliche a pena di nullità.

Si applica l'articolo 128 del codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42.

(Norme transitorie).

Le controversie pendenti dinanzi alla corte d'appello e dinanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse alla Cassazione e definite con carattere di priorità in base alla nuova normativa.

ART. 43.

(Errore sulla norma tributaria).

La commissione tributaria può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi finanziarie, se si tratta di violazione giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.

ART. 44.

(Spese di funzionamento delle commissioni tributarie).

Il secondo comma dell'articolo 55 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è così modificato:

« Alle spese di cancelleria, riscaldamento, illuminazione provvederanno diretta-

mente i presidenti delle commissioni tributarie mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento a loro intestati ».

ART. 45.

(Norme abrogate).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

E soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.